

speciale sostituzione cerchi e pneumatici senza no casa costruttrice

Gazzetta Ufficiale N. 56 del 7 Marzo 2013 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 gennaio 2013 , n. 20

Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059) (GU n.56 del 7-3-2013)

Un percorso iniziato nel 1995 e oggi abbiamo tagliato il GP della montagna

- 1995 DM 8 maggio recepimento direttiva 92/53 CE armonizzazione omologazioni europee
- 1997 Circolare per scarichi omologati (unità tecnica indipendente) senza art. 78
- 2000 pellicole, ricorso sino alla corte europea (componente e sistema approvato CE)
- 2002 circolare OK per le pellicole con certificazione di prodotto anche in Italia senza art. 78
- 2003 Circolare ministeriale per kit estetici
- 2005 Rilascio 1^ certificazione europea di Tecnostrada
- 2005 Vinti ricorsi ai GDP per sequestro carta di circolazione con Certificato Tecnostrada
- 2006 Nasce FITS per affiancare Tecnostrada raccolte 10472 firme ed iscrizioni da depositare al Ministero
- 2007 Direttiva Europea CARS 21 per adeguamento paesi membri
- 2008 Sentenza corte Europea n. 265/2008
- 2008 Convegno FITS con proposta legge modifica articolo 75
- 2009 legge 14/2009 modifica articolo 75 CDS
- 2010 legge 120/2010 con modifica articolo 77 CDS
- 2010 DM 148/2010 articolo 9 con ok per omologazioni europee
- 2013 DM 20/2013 Sostituzione cerchi e pneumatici senza NO casa costruttrice

Estratto dal DM 20/2013 Sostituzione cerchi e pneumatici senza NO casa costruttrice

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione di sistemi ruote su veicoli delle **categorie internazionali M1 ed M1G**, quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi.

2. Le disposizioni del presente decreto **non si applicano**:

- a) alle «**ruote originali**» ed alle «**ruote sostitutive del costruttore del veicolo**», quali definite rispettivamente dai punti 2.3 e 2.4.1 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE;
- b) alle «**ruote sostitutive identiche**», alle «**ruote sostitutive replica**» ed alle «**ruote sostitutive replica parziale**», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 del paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE ed omologate in conformità allo stesso.

Art. 5 Prescrizioni per il costruttore del sistema ruota

1. **Ogni sistema ruota conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta**, in modo ben leggibile ed indelebile sulla ruota, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.5 del regolamento n. 124 UN/ECE.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ruota elemento del sistema ruota reca apposita marcatura: a tale riguardo si applicano **le disposizioni di cui al paragrafo 5 del regolamento n. 124 UN/ECE**.

3. **Per ogni sistema ruota**, prodotto in conformità al tipo omologato, **il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformità**, redatto secondo il modello di cui all'allegato D, nonché le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.

Art. 6 Prescrizioni per l'installazione del sistema ruota sui veicoli

1. **L'installatore del sistema ruota sul veicolo rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E, con la quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 4, dal costruttore del veicolo.**

2. **L'installazione del sistema ruota sui veicoli non deve comportare modifiche a parafanghi, passaruote, fiancate ovvero ad altri elementi della carrozzeria del veicolo, né prevedere l'uso di codoli passaruota aggiuntivi, salvo che questi ultimi non siano già previsti come elementi alternativi ovvero opzionali nella documentazione di omologazione del veicolo.**

Art. 7 Aggiornamento della carta di circolazione

1. L'installazione di un sistema ruota su di un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le modalità stabilite con provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. **In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle misure degli pneumatici già previste in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso.** In tal caso, a bordo del veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore, rilasciata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, unitamente al certificato di conformità, di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 9 Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. **I sistemi equivalenti al sistema ruota, omologati da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.**

2. **La verifica di cui al comma 1 si effettua sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima è riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto.**

Art. 10 Disposizioni transitorie e finali

1. **Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli appartenenti ad un tipo di veicolo, per il quale il costruttore del veicolo stesso abbia rilasciato specifico nulla osta per il montaggio sulle ruote degli pneumatici con misure non previste in sede di omologazione.**

2. **Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.**

Importantissimo 1

Posso montare cerchi e pneumatici le cui misure non sono sulla C.d.C. e non ho ottenuto il Nulla Osta dal costruttore?

Sì, sarà sufficiente indicarci le misure desiderate e inviarci la copia della carta di circolazione (immatricolata dopo il 1 gennaio 1996) per avere una risposta di fattibilità.

Importantissimo 2

Cosa serve per circolare regolarmente?

Di un certificato specifico rilasciato da ente europeo riconosciuto in un paese membro della CE a seguito di un collaudo effettuato da un suo tecnico abilitato (art. 9 DM 20/2013).

Tecnostrada.it rappresenta in Italia come laboratorio di prova un TÜV tedesco.

Cosa bisogna fare per "omologare" la modifica dei cerchi con Tecnostrada.it

Per una richiesta di fattibilità di cerchi e pneumatici, usa l'apposito modulo che puoi scaricare anche dal sito www.tecnostrada.it. Accompagnato dalla copia della carta di circolazione. **La domanda di fattibilità ha un costo di 100 €**, che può essere considerata anticipo quale caparra confirmatoria per il rilascio della certificazione di omologazione con validità due mesi per la medesima pratica.

Dopo aver inviato tutto il materiale richiesto, riceverà una **risposta di fattibilità** unitamente ad un **preventivo per il rilascio del certificato di omologazione europea**. In caso di esito negativo la somma sarà restituita.

Una volta sottoscritto per accettazione il preventivo e provveduto ad effettuare il bonifico, entro 72 ore verrà effettuato il collaudo presso una delle sedi del nostro Ente, operative e districate in tutte le regioni d'Italia